

## IL RETTORE

OGGETTO: Regolamento didattico della Scuola superiore ISUFI: Emanazione

- VISTO il D.M. 338 del 24.4.2013 in materia di *Accreditamento delle Scuole e dei Collegi superiori istituiti dalle Università*;
- VISTO il Regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI approvato con D.R. n. 421 del 25.07.2017;
- VISTA la nota prot. n. 108512 del 19.06.2019 con la quale il coordinatore generale ISUFI ha trasmesso il Regolamento in epigrafe;
- VISTA la nota mail del 26.07.2019 con la quale l'ISUFI ha trasmesso il verbale del Consiglio direttivo dell'ISUFI del 12.06.2019;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.175 del 01.08.2019;
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 126 del 24.09.2019 con la quale è stato approvato il testo del Regolamento in epigrafe;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, in particolare gli artt. 32;

## DECRETA

**Art. 1** Approvare ed emanare il *Regolamento didattico della Scuola Superiore* nel testo allegato al presente decreto (All. n.1).

**Art. 2** Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione – Statuto e Regolamenti- Interesse Generale –didattica e contestualmente verrà abrogato il Regolamento *abitativo della Scuola Superiore* emanato con il D.R. n. 421 del 25.07.2017.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nella prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 10.10.2019

F.to Il Rettore  
(Prof. Vincenzo Zara)

*Alla Scuola Superiore ISUFI  
A tutti i Dipartimenti  
Alle Ripartizioni  
Al Senato Accademico  
All'Albo online  
Alla Comunicazione*

## **Regolamento didattico della Scuola superiore ISUFI**

**Testo approvato da Senato accademico del 24.09.2019 con delibera n. 126**

### **Titolo I**

#### **Principi generali**

##### **Art. 1 Finalità**

1. La Scuola Superiore dell'Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI) dell'Università del Salento impartisce didattica di alta formazione con caratteri di interdisciplinarietà, internazionalità e collegialità.
2. Il presente regolamento, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e in conformità ai principi generali fissati dalle norme riguardanti gli ordinamenti didattici universitari e l'accreditamento di sedi e corsi, disciplina il funzionamento dei Corsi Ordinari, dei Corsi di Licenza e dei Corsi di Dottorato della Scuola Superiore ISUFI.
3. La Scuola afferma come indirizzo generale delle proprie scelte la volontà di rimuovere ogni ostacolo che possa costituire discriminazione diretta o indiretta in base al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica o sociale, alla lingua o all'appartenenza ad una minoranza, alla religione o alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, alle disabilità.
4. Conformemente ai principi generali enunciati nel comma 3, gli allievi della Scuola devono uniformare la loro condotta al rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione, solidarietà e non discriminazione.

### **Titolo II**

#### **Strutture didattiche – Personale docente – Calendario accademico**

##### **Art. 2**

1. In attuazione dell'Art. 76 dello Statuto dell'Università del Salento, è costituito il Consiglio Didattico della Scuola Superiore ISUFI, con il compito di programmare e gestire le attività didattiche della Scuola.
2. Il Consiglio Didattico è composto da 6 Professori, titolari per la durata di quattro anni rinnovabili per una sola volta, con scadenze allineate alla scadenza della carica di Direttore della Scuola, di altrettanti corsi di insegnamento semestrali; da 1 rappresentante degli allievi, eletto per un biennio; dal Direttore della Scuola che lo presiede.
3. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio Didattico con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

##### **Art. 3**

1. All'inizio di ogni quadriennio, entro il mese di febbraio, il Consiglio Didattico della Scuola Superiore ISUFI, sentito il Comitato Scientifico, programma i 6 corsi semestrali previsti per gli Anni Accademici successivi e li propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
2. Ogni corso semestrale ha la durata di 30 ore e può essere svolto anche in modalità di codocenza, purché venga specificato il docente titolare.  
L'affidamento degli eventuali incarichi di codocenza è deliberato annualmente dal Consiglio Didattico, previo relativo bando pubblico di selezione, da pubblicarsi entro il mese di marzo di ogni anno e lo svolgimento delle attività di codocenza deve essere attestato tramite l'apposito Libretto delle Lezioni del Corso.
3. La selezione di cui al comma 1 dell'articolo 3 è in capo al Consiglio Direttivo della Scuola. La selezione di cui al comma 2 dell'articolo 3 è in capo al Consiglio Didattico.
4. L'impegno orario di ciascun docente è computabile al fine del completamento degli obblighi didattici previsti dal Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori dell'Università del Salento (DR 42/2018).
5. I 6 corsi semestrali costituiscono l'Offerta didattica della Scuola, che viene resa pubblica insieme al bando di ammissione.

6. L'Offerta didattica può essere arricchita mediante attività di laboratorio, seminari e conferenze, tenuti da studiosi di chiara fama e dal profilo internazionale, programmati di volta in volta, e da soggiorni di studio all'estero, stage e tirocini. Alla definizione della didattica integrativa della scuola, che è finalizzata ad accrescere ancor più la qualità della preparazione universitaria degli allievi e a promuovere lo sviluppo del loro spirito critico, può concorrere anche il Comitato scientifico, facendo pervenire al Consiglio Didattico le sue eventuali proposte.

7. Ai corsi semestrali ed alle altre attività didattiche della Scuola possono partecipare anche eventuali uditori esterni, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio Didattico.

8. Completano l'Offerta didattica della Scuola i lettori di lingue straniere, che gli studenti sono tenuti a frequentare secondo le modalità stabilite dall'art 10 del presente Regolamento.

9. I percorsi formativi della Scuola costituiscono parti integrative e di approfondimento dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato dell'Università del Salento ai quali gli allievi sono iscritti.

## **Titolo II** **Allievi – Corso ordinario**

### *Capo I - Ammissione*

#### **Art. 4**

1. Ai fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali, l'inizio dell'Anno Accademico è fissato al 1° ottobre di ogni anno e il termine al 30 settembre dell'anno successivo.

## **Titolo III** **Allievi – Corso Ordinario, Corso di Licenza e corso di Dottorato**

#### **Art. 5**

1. L'ammissione alla Scuola implica l'impegno da parte dell'allievo di osservare tutte le norme dello Statuto, del presente Regolamento e del Regolamento Abitativo della Scuola Superiore ISUFI.

#### **Art. 6**

1. L'ammissione a tutti i corsi organizzati dalla Scuola è aperta ai cittadini di ogni nazionalità, avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica.

2. L'ammissione ai Corsi Ordinari avviene sia per il primo sia per il secondo anno di studi universitari, in corrispondenza con l'accesso ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico.

3. L'ammissione ai Corsi di Licenza avviene al quarto anno, sia in corrispondenza con l'accesso ai corsi di laurea magistrale, sia con il passaggio al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

4. La Scuola, su proposta del Consiglio Didattico approvata dal Consiglio Direttivo, può attivare anche Corsi di Dottorato, sia in collaborazione con i corsi di Dottorato di ricerca attivati presso la Scuola di Dottorato d'Ateneo, sia sotto forma di un Dottorato interdisciplinare autonomo. In questo caso l'accesso degli allievi avviene al primo anno del corso di Dottorato ed il numero degli ammessi e le modalità di selezione sono determinati di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Scuola ISUFI, su proposta del Consiglio Didattico.

#### **Art. 7**

1. La selezione ai fini dell'ammissione, che si svolge nel mese di settembre di ogni anno, è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

2. Le Commissioni di concorso d'ammissione vengono nominate con decreto del Direttore su proposta del Consiglio Didattico e possono svolgere una parte della loro attività articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali e le graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria e i criteri sono fissati dal Bando.

3. Le procedure per l'ammissione ai Corsi Ordinari in corrispondenza del primo e del secondo anno degli studi universitari si svolgono mediante due prove scritte e una orale. La commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio, disponendo di un massimo di cento punti, dei quali ottanta per le prove scritte e venti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che, nelle prove scritte, abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 48/80. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano conseguito

un punteggio di almeno 12/20.

4. Possono concorrere all'ammissione ai Corsi di Licenza in corrispondenza del quarto anno degli studi universitari gli studenti delle lauree magistrali e delle lauree magistrali a ciclo unico che abbiano una carriera che per tempi e media dei voti conseguiti risulti almeno coerente con i requisiti minimi di permanenza nella Scuola ISUFI.

5. Le procedure comparative tra i candidati ammessi ai sensi del precedente comma 4 si svolgono mediante la valutazione delle carriere, una prova scritta ed un colloquio.

La Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio, disponendo di un massimo di cento punti, dei quali cinquanta per la valutazione della carriera, trenta per la prova scritta e venti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che, nella prova scritta, abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 21/30. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 12/20.

6. Entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso i vincitori devono presentare all'ufficio amministrativo competente della Scuola, pena la decadenza dal posto, i documenti previsti dal bando di ammissione.

7. La Scuola si riserva la facoltà di coprire la vacanza determinatasi a seguito di decadenza dal posto o di volontaria rinuncia allo stesso facendo scorrere la graduatoria generale degli idonei. Il subentro del candidato idoneo non potrà comunque avvenire oltre tre mesi dall'inizio dell'attività didattica.

#### **Art. 8**

1. Il percorso formativo di ciascun allievo comporta un impegno di studio pari ad almeno 250 ore per Anno Accademico.

2. Ogni studente, oltre agli insegnamenti impartiti nei corsi di studio dell'Università del Salento a cui è iscritto, è tenuto a frequentare almeno 2 corsi semestrali a scelta tra quelli impartiti presso la Scuola ISUFI, per un totale di 60 ore, e deve pianificare il proprio percorso formativo personalizzato presentando annualmente il proprio Piano di Studi al Consiglio Didattico, per la relativa approvazione. La frequenza di ciascun corso semestrale dà diritto al conseguimento di 6 Cfu nel Settore Scientifico Disciplinare del Professore titolare. Su richiesta dello studente interessato i Cfu possono essere riconosciuti dal Consiglio didattico anche nel settore o nei settori di afferenza dei professori codocenti.

3. Le modalità di valutazione finale degli studenti, per ogni singolo insegnamento ufficiale impartito dalla Scuola, sono a discrezione del titolare dello stesso, secondo le indicazioni di massima fornite dal Consiglio Didattico.

4. Lo studente, inoltre, è tenuto a frequentare attività di didattica integrativa per ulteriori 10 ore.

5. Le rimanenti 180 ore sono riservate a lavori di gruppo, attività di laboratorio e di ricerca, preparazione dei colloqui annuali e studio individuale.

6. Ogni allievo è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'intero corso, almeno un semestre di studio all'estero. Durante il periodo di studio o ricerca all'estero gli allievi sono esonerati dalle attività della Scuola, ivi compresa la frequenza dei corsi ed il colloquio annuale per la conferma all'anno successivo. In quest'ultimo caso, l'ammissione all'anno successivo sarà disposta dal Consiglio Didattico sulla base di una relazione che l'allievo dovrà produrre al rientro, riguardante le attività svolte durante il periodo di studio all'estero. Le attività svolte all'estero e debitamente documentate saranno valorizzate in termini di Cfu riconoscibili nel SSD di riferimento.

7. Qualora i sei mesi da svolgere all'estero siano distribuiti in più anni, lo studente, per ciascun anno, è tenuto a completare il monte ore di didattica previsto con attività svolte in sede. Ogni mese di studio all'estero verrà computato come 10 ore di attività didattica svolta in sede.

#### **Art. 9**

1. Ai fini della riconferma per l'anno successivo di corso, gli allievi della Scuola devono ottenere il giudizio di idoneità mediante un colloquio, da sostenersi nel mese di ottobre, su un argomento concordato con un relatore scelto fra i professori dell'Università del Salento, presentando preliminarmente al Consiglio Didattico, per l'approvazione, l'argomento del colloquio stesso. La Commissione che valuterà l'allievo ai fini della conferma sarà composta dal professore titolare dell'insegnamento ufficiale più attinente alla materia del colloquio o da un suo delegato, dal docente relatore e da un terzo componente nominato dal Consiglio Didattico. Nel colloquio annuale, il giudizio della Commissione definisce sinteticamente la qualità del lavoro svolto e l'idoneità dell'allievo alla permanenza nella Scuola. È facoltà dell'allievo presentare per il colloquio un elaborato scritto o multimediale.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli allievi devono altresì conseguire per l'anno concluso un numero di CFU pari ai  $\frac{3}{4}$  dei Crediti previsti dai piani di studio dei rispettivi corsi di studio dell'Università del Salento, oltre alla totalità dei crediti previsti per gli anni precedenti.
3. Ogni allievo deve riportare negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. La media di cui innanzi è da intendersi ponderata e complessiva su tutti gli anni. Per gli esami anticipati, le votazioni vengono valutate per l'anno a cui si riferiscono.
4. Per gli allievi che accedano al quarto anno in quanto iscritti ad un corso di Laurea Magistrale biennale, l'ammissione è subordinata al conseguimento della Laurea Triennale entro e non oltre il 30 aprile dell'anno in corso. Per gli iscritti ad un corso di Laurea Magistrale biennale che accedono al quinto anno, la data entro la quale è necessario conseguire i dei  $\frac{3}{4}$  dei crediti previsti dal presente regolamento è prorogata dal 31 dicembre al 31 marzo dell'anno successivo.
5. Nel caso gli allievi non adempiano agli obblighi sopradetti, non conseguono la conferma del posto per l'anno successivo.
6. Con specifico riguardo alla didattica erogata dalla Scuola, non sono ammesse più di tre assenze consecutive non giustificate dalle lezioni frontali e comunque non è ammesso un numero di ore di assenza superiore ad  $\frac{1}{3}$  delle 60 ore previste dai due corsi che lo studente deve frequentare obbligatoriamente, pena la perdita dello *status* di allievo della scuola che, su richiesta del docente o dei docenti titolari degli insegnamenti ufficiali, verrà deliberata dal Consiglio Didattico.
7. Il mancato adempimento degli obblighi didattici, compreso il superamento di tutte le relative valutazioni e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio medio definiti nel comma 3 del presente regolamento e/o di idoneità nei colloqui, comportano la decadenza dallo *status* di allievo.
8. Ogni allievo deve infine rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel Regolamento didattico e collaborare all'ordinato funzionamento del Collegio della Scuola, secondo le norme stabilite dal Regolamento Abitativo della Scuola Superiore ISUFI.

#### **Art. 10**

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del presente regolamento gli studenti sono tenuti a frequentare i lettori di lingue straniere secondo le seguenti modalità.
2. Gli allievi frequentano il lectorato di lingua inglese ed una seconda lingua, a scelta, tra francese e tedesco o altre, determinate annualmente dal Consiglio Didattico, il cui insegnamento sia impartito nella Scuola o presso l'Università del Salento.
3. Ogni allievo è tenuto a superare, alla fine del terzo anno, il livello C1 (livello avanzato) della lingua inglese e il livello B1 (livello intermedio o "di soglia") dell'altra lingua a scelta. Gli allievi che accedono a partire dal IV anno possono facoltativamente frequentare i lettori offerti dalla Scuola.
4. Nel primo anno di corso gli studenti devono frequentare almeno un lectorato.
5. Non sono ammesse più di tre assenze consecutive non giustificate ai lettori frequentati.
6. Gli studenti sono tenuti a sostenere la verifica finale dei corsi di lectorato entro la sessione estiva, fatta salva la possibilità di recuperare nella sessione autunnale.
7. La verifica del livello raggiunto sarà espressa con un giudizio di "idoneità" per ogni allievo, da rilasciarsi alla fine di ogni anno accademico.
8. L'allievo che ha già raggiunto il livello di competenza linguistica richiesto dalla scuola può inoltrare istanza per ottenere l'accertamento di detta competenza attraverso una prova individuale, con relativa esenzione dalla frequenza, ovvero può richiedere di essere ammesso direttamente al livello successivo rispetto al livello di competenza posseduto.
9. La Scuola favorisce l'ottenimento di certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute.
10. Alla fine del terzo anno, dopo aver conseguito il giudizio di idoneità, ogni allievo potrà proseguire con le due lingue già studiate (inglese e lingua a scelta), oppure intraprendere un percorso personalizzato che prevede o l'integrazione del percorso con una terza lingua a scelta tra quelle insegnate presso la Scuola o presso l'Università del Salento o il perfezionamento di una sola lingua tra quelle insegnate presso la Scuola o eventualmente presso l'Università del Salento.
11. La responsabilità della didattica dei lettori è in capo al Consiglio Didattico della Scuola Superiore ISUFI.

#### **Art. 11**

La Scuola rilascia:

1. Il Diploma Ordinario agli allievi che abbiano soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del Corso Ordinario, conseguito la Laurea Triennale universitaria entro il mese di aprile dell'anno successivo e successivamente superato, entro sei mesi dal conseguimento della stessa, il relativo esame interno.
2. Il Diploma di Licenza agli allievi che abbiano conseguito la Laurea Magistrale e successivamente superato, entro sei mesi dal conseguimento della stessa, il relativo esame interno.
3. Il Diploma di Dottorato, agli allievi che abbiano conseguito il Dottorato di Ricerca ed abbiano superato, entro sei mesi dal conseguimento dello stesso, il relativo esame interno.
4. Per ogni titolo di studio conferito la Scuola, sulla base della normativa vigente, rilascia un certificato supplementare (diploma *supplement*) contenente le principali informazioni circa le caratteristiche del percorso formativo e il *curriculum* specifico seguito da ciascun allievo per il conseguimento del titolo.
5. Il modello del certificato è approvato dal Consiglio Didattico.

#### **Art. 12**

1. Ai fini del conseguimento del Diploma Ordinario e Diploma di Licenza gli allievi sostengono i relativi esami interni dopo il conseguimento della Laurea Triennale o Magistrale.
2. Il Consiglio Didattico, all'inizio di ogni Anno Accademico, fissa 2 sessioni di licenza.
3. L'esame di licenza consiste nella discussione pubblica di fronte ad una Commissione, di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Consiglio Didattico con la supervisione di un Relatore.
4. Per l'attribuzione della votazione relativa all'esame di licenza la Commissione dispone di un punteggio complessivo di 70 punti e dell'eventuale attribuzione della lode.
5. La Commissione è nominata dal Direttore ed è composta da un numero di membri non inferiore a 3, scelti tra professori e ricercatori delle Università italiane ed estere.
6. Per motivate esigenze il Consiglio Didattico, sentito il Relatore, può chiedere al Senato Accademico di concedere una sola proroga del termine per il conseguimento del Diploma Ordinario o del Diploma di Licenza, per un massimo di 4 mesi.

#### **Art. 13**

1. Gli allievi della Scuola usufruiscono dell'alloggio e dei servizi presenti nel *College*, nonché di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che in conformità ai principi di merito e di eguaglianza di cui all'Art. 6 comma 1 del presente regolamento include il rimborso delle tasse dovute e pagate all'Università del Salento.
2. L'allievo non ha diritto al rimborso delle tasse se decade dal posto prima del termine previsto dal Manifesto degli Studi per il pagamento della seconda rata.
3. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.
4. La Scuola istituisce e regola forme di tutorato, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

#### **Art. 14**

Il Consiglio Didattico può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, in particolare all'estero, e deliberare l'attribuzione di eventuali contributi compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

#### **Art. 15**

1. Per gravi motivi, il Consiglio Didattico può chiedere al Senato Accademico dell'Università del Salento di autorizzare l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino a un anno.
2. Il Consiglio Didattico può altresì chiedere al Senato Accademico dell'Università del Salento di accordare una proroga per il conseguimento della Laurea, per un periodo massimo di 8 mesi rispetto al termine del 30 aprile dell'anno successivo alla conclusione del Corso di Laurea. La discussione della tesi deve comunque avvenire entro e non oltre la sessione autunnale.
3. Chi si trovi nello stato previsto dai precedenti commi, non usufruisce dei diritti di cui all'art. 13 del

presente Regolamento, nonché dell'elettorato attivo e passivo, neanche nel periodo di 6 mesi successivo al conseguimento della Laurea, previsto per il conseguimento della licenza.

**Art. 16**

1. Gli allievi della Scuola non possono accettare impegni che siano incompatibili con i loro doveri.

**Art. 17**

1. L'allievo si impegna a collaborare all'ordinato funzionamento delle strutture residenziali della scuola e a rispettare le norme che le regolano.

**Titolo IV**  
**Summer School, Corsi di perfezionamento e Master**

**Art. 18**

1. Oltre alle attività didattiche ordinarie, la Scuola Superiore ISUFI può organizzare Summer School, Corsi di perfezionamento, Master di primo e di secondo livello.

2. L'istituzione delle Summer School, dei Corsi di perfezionamento e dei Master viene di volta in volta deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta Consiglio Didattico della Scuola, e deve essere in conformità con i regolamenti di Ateneo in materia.

**Art. 19**

1. Con il presente regolamento è istituito l'albo degli Alumni della Scuola Superiore ISUFI dell'Università del Salento.

**Art. 20**

1. La Scuola può pubblicare una collana di Quaderni nella quale confluiscono contributi di docenti e studenti che scaturiscano dalle attività didattiche e di ricerca svolte.

**Norme transitorie**

In sede di prima attuazione sono considerati alla stregua di titolari dei corsi ufficiali di insegnamento, e dunque quali componenti del Consiglio Didattico, i docenti attualmente titolari dei 6 laboratori presenti all'interno della Scuola Superiore ISUFI in virtù dei precedenti regolamenti.